

Convenzione per le attività dei CAA

TRA

L'ARCEA (Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura), con sede in Via Molè, Trav. L. Di Bona - 88100 - Catanzaro, P.IVA 02868170792, nella persona del Dott. Maurizio NICOLAI, in qualità di Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 110 del 7 agosto 2013 - Legale Rappresentante Pro Tempore dell'Ente

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola CAA_____l nel seguito anche CAA con sede legale in _____ che interviene nel presente atto nella persona di _____ in qualità di delegato/rappresentante legale,

VISTO

- a) Il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- b) Il Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- c) Il Regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- d) Il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- e) Il Regolamento Delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- f) il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento(CE) n. 1782/2003;
- g) Il D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, di soppressione dell'A.I.M.A. e di istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), come modificato dal D.lgs. 15 giugno 2000, n. 188;
- h) il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole nell'ambito del SIAN, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173;
- i) il D.Lgs.vo 165/99 e ss.mm.ii di istituzione dell'AGEA;
- j) la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- k) il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- l) il d.lgs.7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- m) la legge 6 aprile 2007, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria ed a comunicare in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'AGEA e ai diretti interessati, anche tramite i CAA;
- n) la legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che le richieste di contributi agricoli presentate agli organismi pagatori devono contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, al fine di risultare sostitutive delle dichiarazioni di variazione colturale da rendere al catasto terreni;
- o) il Decreto dell'11 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con cui sono state approvate le "Linee guida per lo sviluppo del SIAN" ed il Decreto Ministeriale MIPAAF 27 marzo 2008 "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola";

- p) La convenzione quadro per la gestione del Fascicolo Aziendale sottoscritta tra AGEA – Coordinamento e ARCEA sottoscritta in data 08Ottobre 2013;
- q) Il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali del MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l'ARCEA è stato riconosciuto Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR

CONSIDERATO CHE

- r) l'AGEA è l'organismo titolare della funzione di coordinamento delle attività poste in essere dagli Organismi pagatori operanti ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 1306/2013, finalizzata a promuovere l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria concernente il FEAGA ed il FEASR, la comunicazione alla Commissione delle informazioni richieste dal Regolamento (CE) n. 1306/2013, nonché la messa a disposizione della Commissione di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo;
- s) l'AGEA Coordinamento e l'ARCEA hanno sottoscritto una convenzione avente ad oggetto le modalità di tenuta e di aggiornamento del fascicolo aziendale;
- t) nella convenzione di cui al punto n) sono individuati, tra l'altro, i dati compresi nel fascicolo aziendale la cui competenza in termini di aggiornamento, ai fini del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, nonché delle norme nazionali di cui alle lettere j) e k) , è in capo all'ARCEA;
- u) l'AGEA - designata dall'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 99/2004, quale autorità competente per il coordinamento dei controlli di cui al Titolo II del Regolamento (CE) n. 1782/2003 - assicura attraverso i servizi del SIAN l'interscambio dei dati in possesso delle amministrazioni ai fini della gestione ed aggiornamento del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, in coerenza con le modalità previste dalla normativa vigente e dall'AGID in materia di cooperazione applicativa; l'aggiornamento del Sistema Integrato di gestione e Controllo e in particolare del fascicolo aziendale, integrato con i dati di cui all'art. 18, par.1 lettera c) e all'art.21 del Regolamento (CE) 1782/2003, ai sensi dello stesso art. 13 del d.lgs. n. 99/2004, può essere effettuato, oltre che dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del DPR 503/99, anche dai Centri di Assistenza Agricola, di qui in avanti CAA, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'ARCEA, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008;

- v) al fine di disciplinare la trasmissione delle informazioni, e di garantire adeguati livelli di sicurezza e di servizio, l'AGEA e l'ARCEA predispongono, sulla base della normativa comunitaria e nazionale applicabile, specifiche regole e sistemi di abilitazione e controllo degli accessi e di salvaguardia della sicurezza e della riservatezza dei dati, che i soggetti delegati si impegnano ad adottare e rispettare;
- w) in considerazione della complessità delle procedure di liquidazione dei conti FEAGA e FEASR e dell'elevato numero dei produttori agricoli beneficiari dei contributi comunitari, per assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1306/2013, con decreto del proprio Commissario Straordinario, deciso di avvalersi, attraverso la presente convenzione, del contributo operativo del CAA odiernamente costituito, in qualità di soggetto affidatario di servizi, in conformità con quanto previsto nell'articolo 3bis del D.lgs n. 165/99, anche in applicazione della facoltà di delega prevista dal Regolamento n. 1306/2013;
- x) a tal fine L'ARCEA ha trasmesso al CAA lo schema della presente convenzione ai fini della relativa sottoscrizione per adesione, indicando i requisiti previsti per assicurare che nello svolgimento dell'attività delegata alla Società stessa siano garantiti:
- la sistematicità delle attività;
 - la copertura territoriale e numerica degli utenti, in coerenza con quanto disposto con riconoscimento regionale in merito all'operatività del CAA rilasciato conformemente a quanto disposto dall'articolo 6 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008;
 - la qualità, i livelli di servizio e la trasparenza della gestione;
 - la pianificazione delle attività affidate al fine di consentirne il monitoraggio progressivo;
 - il rispetto degli obblighi comunitari e nazionali in merito alla sicurezza di archiviazione delle informazioni cartacee e magnetiche;
- y) il CAA dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti minimi di cui al Capo II del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e dichiara di essere stato autorizzato a svolgere le funzioni di CAA ai sensi dello stesso D.M. 27 marzo 2008;
- z) il CAA opera sul territorio attraverso proprie strutture operative presso le quali sono installate le apparecchiature occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati;

- aa) le condizioni della presente Convenzione sono in linea con la vigente normativa comunitaria in materia di delega di compiti degli Organismi pagatori, e specificamente con il Regolamento (CE) n. 1306/2013 citato in premessa;
- bb) la disciplina dei servizi delegati con la presente convenzione, è puntualmente descritta nei “Manuali Operativi”, predisposti dall’ARCEA . I predetti Manuali potranno essere aggiornati dall’Agenzia in forza di intervenute modifiche normative, ovvero per sopravvenute esigenze organizzative dell’Ente e tempestivamente resi disponibili ai CAA convenzionati, i quali saranno tenuti ad osservarli e ad applicarli;
- cc) Al fine di disciplinare ulteriori servizi rispetto a quelli di cui alla presente Convenzione, i CAA sottoscrivono, altresì, con l’ARCEA apposite convenzioni operative per l’applicazione delle normative riguardanti le singole Organizzazioni comuni di mercato, ovvero ulteriori deleghe per servizi derivanti dalla applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale, in coerenza con quanto previsto dalle lettere b) e c) del comma dell’articolo 2 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - (Premesse e definizioni)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
 - **CAA**: il soggetto rispondente ai requisiti di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, nonché ai requisiti stabiliti dall’AGEA Coordinamento, i quali vengono fatti propri dall’ARCEA, con riserva espressa di integrarli e/o modificarli, che sottoscrive la presente convenzione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto ministeriale 27 marzo 2008;
 - **Sedi operative**: le sedi accreditate mediante le quali il CAA svolge le proprie attività; presso tali sedi operative sono installate le apparecchiature occorrenti per l’espletamento dei compiti affidati al CAA con la presente convenzione, nonché i siti accreditati ove sono ubicati gli archivi cartacei, se diversi dalle strutture operative stesse.
3. Le disposizioni tecniche ed operative relative ai contenuti della presente convenzione, saranno fornite nei Manuali, nelle Circolari e nella documentazione che l’ARCEA mette a disposizione dei CAA sul proprio sito istituzionale (www.arcea.it) e sulla sezione del medesimo ad essi riservata. Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporterà, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 12,

Articolo 2 - (Compiti del CAA)

1. Al CAA sono delegate, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1306/2013 citato in premessa, la costituzione, la conservazione, la custodia e l'aggiornamento dei fascicoli aziendali, i cui dati confluiscono nel SIAN, nel rispetto delle disposizioni contenute nei Manuali, di cui al precedente art. 1, comma 3.

2. In particolare rientrano tra le attività delegate con la presente convenzione, in relazione a quanto stabilito dall'art. 7, del Regolamento (CE) n. 1306/2006:

- a) assicurare l'identificazione univoca del produttore mandante, come previsto dalla normativa vigente in materia, indispensabile ai fini dell'accettazione e registrazione a sistema delle domande di aiuto, delle domande di pagamento e/o dichiarazioni dallo stesso presentate, nonché acquisire certificazione bancaria attestante il codice IBAN, rilasciato secondo quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 286 e del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 11, relativo al conto corrente intestato al produttore mandante presso cui procedere all'accredito a mezzo bonifico delle somme eventualmente spettanti;
- b) provvedere all'accettazione e registrazione a sistema delle domande di aiuto, delle domande di pagamento e/o dichiarazioni presentate dal produttore;
- c) provvedere alla gestione delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dall'intestatario del fascicolo aziendale, ai fini dell'aggiornamento del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, incluse quelle relative alla movimentazione dei registri ed albi a cui l'azienda partecipa, laddove specificamente delegate e nel rispetto delle disposizioni contenute nei manuali di cui all'art.1 comma 3;
- d) provvedere alla verifica della presenza, completezza, conformità formale e corrispondenza alla normativa vigente dei documenti da inserire nei fascicoli dei produttori, nonché garantire la perfetta identità dei dati registrati a sistema rispetto a quelli risultanti dai documenti cartacei acquisiti nel fascicolo, in conformità a quanto prescritto dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché dai manuali di cui all'art.1 comma 3. Le attività di cui alla presente lettera "d" devono essere tracciate mediante apposite check-list sottoscritte dal responsabile della sede. Il responsabile del CAA a livello provinciale, provvede a rilasciare un'attestazione di

avvenuta compilazione delle check list, secondo un modello che verrà fornito da ARCEA .

3. Gli atti e la documentazione di cui al comma 2, lettera a), devono essere custoditi con le modalità previste per la custodia dei fascicoli, così come descritte dall'articolo 6, conformi a quanto prescritto alla normativa vigente in materia.
4. Nello svolgimento delle attività delegate, il CAA deve garantire l'operatività delle proprie strutture operative in conformità del Regolamento (CE) n. 1306/2013, assicurando:
 - la separazione/segregazione degli incarichi,
 - le procedure scritte,
 - l'uso di *check-list* previste nei manuali messi a disposizione dall'ARCEA, nonché di quelle previste dal presente articolo,
 - gli adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell'utilizzo dei sistemi informatizzati.

In ogni caso, i responsabili dei CAA di livello superiore, devono assicurare la verifica della correttezza di tutte le attività amministrative svolte dai singoli addetti delle sedi operative e sono responsabili con gli stessi in via solidale.

5. Le parti si danno reciprocamente atto che i rapporti nascenti dalla presente convenzione saranno improntati alla massima correttezza e buona fede, in un'ottica di collaborazione sinergica fra Enti operanti nel medesimo settore. L'ARCEA, inoltre, si impegna a fornire adeguate istruzioni di comportamento ai propri dipendenti, allo scopo di riconoscere quale prioritario il rapporto di mandato instauratosi tra il CAA ed il beneficiario.

Articolo 3 - (Servizi specifici delle sedi operative CAA)

1. Al fine di ottimizzare l'efficacia delle attività delle sedi operative, i CAA nazionali e /o regionali si impegnano ad attuare, in maniera efficiente, i seguenti servizi specifici:
 - a) predisporre un sistema strutturato di comunicazione e divulgazione che consenta la diffusione tempestiva presso le strutture operative delle regole, delle istruzioni e dei manuali operativi e di tutto quanto riportato nella presente Convenzione;

- b) definire e realizzare un programma di formazione tecnico-amministrativa degli addetti alle strutture operative sul territorio, relativo alle procedure informatiche gestite sia dall'AGEA (Organismo Pagatore) che dall'ARCEA.

2. L'ARCEA, al fine di attuare quanto previsto dal precedente comma "1", coopera nella realizzazione del monitoraggio delle attività delle strutture operative, mediante un sistema "on-line" messo a disposizione dall'Agenzia, che i CAA si obbligano ad utilizzare per le finalità di cui al presente articolo.

Articolo 4 - (Impegni dell'Organismo pagatore)

1. Per l'efficace raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente convenzione l'ARCEA si impegna a:

- a) disciplinare le modalità inerenti le attività di monitoraggio e di controllo che saranno avviate;
- b) mettere a disposizione del CAA i servizi informatici e di utilità volti a supportare le attività svolte nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2;
- c) mettere a disposizione di ciascun CAA, con riguardo alla Domanda Unica, mediante servizi di cooperazione applicativa, i dati relativi alle aziende per le quali essi eseguono i compiti di cui all'art. 2 del DM 27 marzo 2008, nonché, almeno trimestralmente, i dati e le informazioni riguardanti le eventuali anomalie esistenti e, anteriormente al pagamento di ciascun Decreto, l'elenco delle aziende beneficiarie con l'indicazione del relativo importo, al lordo degli eventuali recuperi;

Con riguardo all'elenco delle anomalie, l'ARCEA mette a disposizione di ciascun CAA quello risultante ed estraibile dal SIAN. Con riferimento all'elenco dei pagamenti, sarà effettuato un incrocio tra i dati presenti in ARCEA e quelli che saranno comunicati da ciascun CAA, subito dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle domande secondo un formato che sarà comunicato dall'Agenzia. Resta fermo che i predetti dati stessi possono essere utilizzati dal CAA esclusivamente nei limiti del mandato conferito;

- d) mettere a disposizione, per il tramite del SIAN, apposite funzioni informatiche per la gestione dei mandati di cui al successivo articolo 7, che il CAA è tenuto ad acquisire ai sensi dell'articolo 14 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008; dette funzioni sono caratterizzate dalla massima flessibilità ai fini della piena salvaguardia della volontà negoziale espressa da mandante e mandatario;

- e) fornire al personale dipendente, specifiche istruzioni procedurali che garantiscano le priorità del rapporto con i CAA rispetto all'esercizio delle attività delegate con la presente convenzione e del mandato acquisito

Articolo 5 - (Relazione annuale)

1. Il CAA ha l'obbligo di presentare all'ARCEA, entro il 31 dicembre di ogni anno, un dettagliato resoconto sulle attività svolte, utilizzando il modello appositamente predisposto ed allegato alla presente convenzione (all. "D"), fornendo altresì le necessarie indicazioni atte a dimostrare l'adempimento dei propri compiti, con specifica menzione delle attività di monitoraggio e controllo delle proprie sedi operative e dell'esito delle stesse. L'ARCEA sottoporrà a verifica la veridicità e la congruenza di quanto dichiarato nella relazione annuale.
2. Il CAA è tenuto inoltre a presentare all'ARCEA, su sua specifica richiesta, ulteriori relazioni sullo stato di attuazione delle attività affidate.
3. La mancata presentazione della relazione annuale nei termini di cui al precedente comma, ovvero l'utilizzo di un modello difforme rispetto a quello contenuto nell'allegato "D" della presente convenzione, l'accertamento di non veridicità o di incongruenza di quanto dichiarato, osta al pagamento dei corrispettivi di cui al successivo articolo 20.

Articolo 6 - (Ulteriori obblighi del CAA)

1. Il CAA si impegna a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative il fascicolo aziendale, in modo da garantire:
 - la sicurezza materiale dei documenti in essi contenuti ed ordinati con modalità tali da assicurare la possibilità, da parte dei Servizi della Commissione dell'UE, del MIPAAF, nonché della Corte dei Conti UE, dell'AGEA Coordinamento, della Società di Certificazione dei conti e dell'ARCEA, di acquisire gli originali e/o copia di tutti gli atti in essi contenuti con un preavviso di 48 ore, pari a due giorni lavorativi. La documentazione va mantenuta a disposizione dell'ARCEA anche successivamente alla scadenza del mandato di cui all'articolo 7;
 - la privacy e riservatezza delle informazioni acquisite nel sistema avendo cura di garantire la responsabilità dei propri operatori delle sedi operative, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003e s.m. i.A richiesta dell'ARCEA, dovranno essere altresì

fornite evidenze del rispetto dei requisiti minimi relativi alle misure adottate per garantire la tutela della “privacy” di cui al predetto D. Lgs. n. 196/2003;

- la verifica congiunta con l’agricoltore dei dati inseriti a sistema secondo quanto previsto nei “Manuali Operativi” di ARCEA

2. Il CAA si impegna, altresì, a far partecipare i propri operatori a corsi di formazione periodici organizzati dall’ARCEA relativamente alla sicurezza della informazioni, secondo le modalità ed il calendario indicate dall’Agenzia. In caso di mancata osservanza non giustificata della presente disposizione, verrà applicata una sanzione pecuniaria, così come indicata nel successivo art. 12 della presente Convenzione.

3. Fatta salva la validità probatoria delle banche dati di altri enti pubblici e di quelli certificati direttamente dagli Organismi pagatori, in ipotesi di variazione delle informazioni contenute nei fascicoli dovranno essere inseriti negli stessi i documenti comprovanti le predette variazioni forniti dal produttore interessato o dalla pubblica amministrazione competente, laddove non sia possibile per l’ARCEA reperirle in modalità telematica; dovrà essere altresì conseguentemente aggiornato il fascicolo elettronico.

Articolo 7 - (Mandato e trasferimento dei fascicoli aziendali)

1. Ai fini della costituzione, custodia, aggiornamento e gestione del fascicolo aziendale, ferma restando la competenza primaria dell’ARCEA in merito, il CAA opera sulla base di un mandato scritto del produttore, rilasciato ai sensi dell’articolo 14 del Decreto MIPAAF 27 marzo 2008.

2. Il mandato è valido fino alla registrazione di un nuovo mandato che potrà essere conferito ad altro CAA esclusivamente nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 30 novembre di ogni anno (termine essenziale ed inderogabile), secondo le modalità indicate nel “Manuale operativo per i CAA” - Sezione “Gestione dei Mandati”. Il mancato rispetto di tale termine, comporta la non validità del nuovo mandato.

3. Ai fini della salvaguardia della correttezza e continuità dell’attività amministrativa nell’ambito di ciascuna campagna di produzione, il nuovo mandato ha effetto a partire dall’1 gennaio dell’anno successivo alla registrazione a sistema dello stesso, che deve essere effettuata entro 5 giorni lavorativi dal suo conferimento e resa disponibile a sistema al CAA mandatario precedente. In caso di rescissione anticipata il nuovo mandato avrà effetto entro 5 giorni dalla registrazione.

4. In pendenza di validità del mandato di cui al comma 1, sono inibite nel sistema SIAN le funzioni di aggiornamento, con riguardo esclusivamente al fascicolo aziendale, da parte di soggetti diversi dal mandante; sono viceversa consentite le funzioni di consultazione e di utilizzo dei dati dal fascicolo per altri adempimenti dichiarativi anche a soggetti diversi dal mandante, purché abilitati secondo le regole indicate nei manuali predisposti dall'ARCEA.
5. Il CAA si impegna a garantire la registrazione nel SIAN del mandato, utilizzando le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d); in ipotesi di registrazione di un nuovo mandato conferito ad altro CAA, il CAA mandatario precedente garantisce, su richiesta scritta del produttore, la restituzione del fascicolo cartaceo al produttore stesso, avendo cura di trattenere copia di tutta la documentazione in esso contenuta, ferma restando l'immutata validità probatoria delle informazioni certificate risultanti a sistema, contenute nel fascicolo elettronico.
6. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo, ivi compresa la fase del trasferimento di fascicoli aziendali da un CAA ad un altro a seguito di affidamento di nuovo mandato, è necessario conformarsi a principi di correttezza e trasparenza, nel rispetto e nella rigorosa osservanza delle prescrizioni contenute nel "Manuale operativo per i CAA" - Sezione "Gestione dei Mandati".
7. L'ARCEA, nell'ambito dell'attività di controllo (autonoma o su segnalazione), verifica il rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 6, applicando le relative sanzioni, in caso di accertamento di irregolarità, secondo quanto previsto dall'art. 12.

Articolo 8 - (Controlli ed impegni delle parti)

1. L'ARCEA si riserva espressamente, ai sensi dell'art. 11 del DM 27 marzo 2008, di verificare che:
- a) il CAA abbia indicato l'esatta ubicazione delle strutture operative, nonché i nominativi dei responsabili e degli operatori di ciascuna struttura. A tale proposito, il CAA si impegna a comunicare all'ARCEA, entro 20 giorni, ogni qualsiasi eventuale variazione intervenuta nell'assetto delle proprie strutture operative nonché ad inviare contestualmente ad ARCEA copia delle comunicazioni inoltrate ad AGEA/SIN con riferimento alle variazioni di sede/operatore eventualmente intervenute nel tempo;
- b) il CAA abbia trasmesso, con riferimento a ciascuna struttura operativa, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, l' allegato "B" alla medesima convenzione nonché copia dei mansionari nei quali vengono descritti i compiti, le responsabilità e le attività svolte dai soggetti

operanti presso le sedi CAA convenzionate con ARCEA e che insistono nel territorio della Regione Calabria;

c) ciascuna sede operativa sia dotata delle apparecchiature e dei dispositivi idonei ad assicurare il collegamento telematico con il sistema informativo dell'ARCEA conformi e compatibili a quelli indicati dall'AGEA Coordinamento e dall'ARCEA stesso nei manuali messi a disposizione dei CAA;

d) il CAA abbia adeguato le proprie procedure inerenti la sicurezza dei sistemi informativi e delle apparecchiature utilizzate, secondo gli standard e le regole di sicurezza previste dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione 27002: "*Code of practice for Information Security management (ISO)*" (codice di buona pratica per la gestione della sicurezza delle informazioni), scelto dall'ARCEA in applicazione del Regolamento (CE) n. 1306/2013;

e) il CAA abbia comunicato il nome del responsabile da esso designato per la gestione delle utenze, in capo al quale sono ascritte le responsabilità in merito alle verifiche dei corretti comportamenti degli utenti del sistema, previsti nella presente convenzione e nei manuali di cui all'articolo 2, comma 3;

f) il CAA abbia garantito che i responsabili e gli operatori del CAA medesimo e delle strutture operative siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008.

2. Il CAA si impegna ad assicurare ai produttori agricoli mandanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, limitatamente alle attività svolte dal CAA medesimo in esecuzione della presente convenzione, nella forme e con le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

3. Il CAA si obbliga a rendere nota ai produttori l'esistenza di un sistema di controlli e relative sanzioni a carico dei produttori stessi, anche in applicazione della legge n. 898/86, nonché le conseguenze di dichiarazioni non veritiere o erranee, previste dalle norme comunitarie, e da quelle nazionali, civili e penali.

4. Il CAA assume la responsabilità delle conseguenze derivanti dalle attività poste in essere in adempimento della presente convenzione.

Articolo 9 - (Servizi informatici)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, il CAA si avvale dei servizi informatici e telematici resi disponibili dall'ARCEA e dal SIN S.r.l. per la

consultazione/aggiornamento dei dati disponibili nel sistema informativo, riferiti ai produttori mandanti, senza alcun onere a carico dell'ARCEA.

2. In caso di tentativi di illecito accesso al Sistema l'ARCEA potrà interrompere immediatamente i collegamenti con le sedi operative responsabili di tale comportamento. Il CAA riconosce sin d'ora all'ARCEA, in caso di provata responsabilità del CAA, la possibilità di risoluzione di diritto, salvo risarcimento dei danni in favore dell'Organismo pagatore, del presente rapporto convenzionale.

Articolo 10 - (Compatibilità di ruoli)

1. Il CAA si impegna a comunicare per iscritto a tutto il personale utilizzato nell'espletamento dell'attività di cui alla presente convenzione, le fattispecie che generano situazioni di conflitto di interesse. Il responsabile della sede di ciascun CAA, ferma restando l'obbligatorietà dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8 del D.M. 27 marzo 2008, si obbliga a trasmettere all'ARCEA, entro 30 giorni dalla sottoscrizione delle presente convenzione, l'allegato "C", debitamente sottoscritto dai soggetti interessati, attestante tanto l'assenza che l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi. Si precisa che il Responsabile della sede si impegna a comunicare tempestivamente ad ARCEA ogni ulteriore eventuale variazione intervenuta.

2. Le situazioni di conflitto emerse da tali comunicazioni possono essere considerate fattori significativi per la determinazione di situazioni di rischio per l'individuazione del campione di aziende soggette a controllo.

3. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo sarà motivo d'applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo articolo 12.

Articolo 11 - (Controlli)

1. Il CAA accetta che le proprie strutture operative ed i fascicoli aziendali facenti capo ai singoli produttori possano essere oggetto di controlli amministrativi ed in loco disposti da parte dei Servizi della Commissione dell'UE, del MIPAAF, nonché della Corte dei Conti UE, dell'AGEA Coordinamento, della Società di Certificazione dei Conti e dell'ARCEA, in applicazione del SIGC, della normativa comunitaria e nazionale vigente ed in conformità di quanto previsto nei manuali predisposti dall'ARCEA.

2. Il CAA accetta, altresì, che i controlli di cui al precedente comma 1 siano svolti al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti nella presente convenzione.

3. In esito ai controlli effettuati secondo quanto stabilito dalla presente convenzione e dai manuali predisposti dall'Agenzia, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 12.

Articolo 12 - (Responsabilità, Sanzioni e Penali)

1. Fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'articolo 8, le responsabilità e penali contrattuali di carattere generale di cui al presente articolo non escludono il risarcimento degli eventuali ulteriori specifici danni connessi a particolari comportamenti posti in essere dal CAA nell'espletamento delle attività delegate in forza della presente convenzione.

2. Il CAA risponde sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato in relazione agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

3. Per i procedimenti di controllo e per l'applicazione delle penali contrattuali previste nel presente articolo e nell'Allegato "A" sono stabiliti i seguenti presupposti:

a) il riferimento per l'effettuazione dei singoli procedimenti di controllo è la struttura operativa;

b) il processo di controllo ha per oggetto:

- il rispetto di quanto previsto nella presente convenzione,

- il riscontro di irregolarità nella tenuta del fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico,

- i requisiti organizzativi e di funzionamento delle sedi operative del CAA indicati nella presente convenzione.

- l'accertamento di veridicità e congruenza di quanto dichiarato nella relazione annuale.

c) procedimento di contestazione formale ai sensi della Legge 7 giugno 1990, n. 241 e s.m.i.

4. **Controlli effettuati sui fascicoli aziendali sottoposti a verifica**: Le irregolarità riscontrate a seguito dei controlli effettuati secondo quanto previsto dalla presente convenzioni, sono classificate, in **formali** e **sostanziali** dettagliate nell'allegato 1 del Manuale del fascicolo Aziendale (approvato con dec. 81/2012)

4.1. Irregolarità formali:

Qualora in esito ai controlli di cui all'art. 11 siano state riscontrate **irregolarità formali** tali da inficiare la regolarità degli atti amministrativi predisposti sulla base dei dati contenuti nei fascicoli stessi, l'ARCEA redige, congiuntamente al responsabile del CAA ispezionato, verbale nel quale vengono puntualmente descritte le irregolarità riscontrate e richieste le relative azioni correttive, per l'attuazione delle quali viene dato termine non inferiore ai 30

gg.. Si precisa che sarà onere dell'operatore del CAA fare presente eventuali osservazioni e/o controdeduzioni in tale sede.

Nel caso in cui le azioni correttive non vengano poste in essere nei termini concordati in verbale, l'ARCEA comunicherà formalmente la irrogazione delle sanzioni di cui all'all. "A" della presente convenzione. Il CAA potrà presentare memorie scritte, documenti e osservazioni presso ARCEA entro 30 giorni dalla notifica della suddetta comunicazione.

Si precisa che in tale evenienza L'ARCEA si riserva la facoltà di inibire l'attività della struttura interessata e/o procedere a risoluzione in danno del presente accordo, fermo restando l'applicazione di ulteriori sanzioni, secondo quanto previsto dall'art. 1456 del codice civile (v. art. 2 c.3 del D.M. 27.03.2008).

Qualunque irregolarità connessa al codice IBAN costituisce irregolarità sanabile. E' facoltà di ARCEA, in caso di mancata percezione di contributi da parte di un agricoltore dovuta ad errore materiale sull'IBAN, di richiedere al CAA di corrispondere una cifra pari alle spese bancarie sostenute per l'operazione non andata a buon fine.

4.2 Irregolarità sostanziali:

Le irregolarità di tale natura, a differenza di quelle formali, concorrono alla determinazione delle sanzioni anche se sanate secondo la procedura di cui al punto precedente che qui si intende integralmente riportato,

L'ARCEA ha, altresì, la facoltà di inibire l'attività della struttura interessata e/o procedere a risoluzione in danno del presente accordo, fermo restando l'applicazione di ulteriori sanzioni, secondo quanto previsto dall'art. 1456 del codice civile (v. art. 2 c.3 del D.M. 27.03.2008).

Ai fini della applicazione del presente comma, l'inadempimento dell'obbligo di provvedere alla corretta identificazione del produttore previsto all'art. 2 comma 4 lettera a), costituisce una irregolarità non sanabile;

5. Mancato possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008:

Qualora in esito ai controlli effettuati ai sensi del precedente art. 11 emerga il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al Decreto MIPAAF del 27 marzo 2008, ovvero degli ulteriori requisiti previsti nella presente convenzione, l'ARCEA:

- a) sospende in via cautelare, con effetto immediato, la funzionalità della sede operativa con invito a presentare controdeduzioni in merito e diffidando, al contempo, la struttura competente a regolarizzare la propria posizione entro un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a novanta giorni;
- b) inibisce, in caso di mancata regolarizzazione ovvero di accertamento di irregolarità reiterata l'attività della struttura interessata e/o procede a risoluzione in danno del presente accordo, fermo restando l'applicazione di ulteriori sanzioni, secondo quanto previsto dall'art. 1456 del codice civile (v. art. 2 c.3 del D.M. 27.03.2008) riconoscendo al CAA il diritto di fornire le proprie osservazioni e o deduzioni nel termine non inferiore a 30 giorni.

6. Violazione di quanto prescritto negli articoli art. 2, comma 4, art. 8, lettera a), lettera b), art. 10, comma 1 della presente convenzione:

Qualora in esito ai controlli effettuati ai sensi del precedente art. 11, emerga la violazione degli obblighi previsti negli articoli sopra indicati, verrà applicata una sanzione pecuniaria pari ad una percentuale, stabilita per come di seguito indicato, sull'importo complessivo spettante al CAA (ai sensi dell'art. 20 della presente Convenzione) con riferimento al numero dei fascicoli validamente costituiti e gestiti dalla sede presso la quale è stato effettuato il controllo da parte di ARCEA.

Resta comunque inteso che, contestualmente, ARCEA procederà ad inoltrare formale diffida al CAA al fine di richiedere gli adempimenti necessari allo scopo di sanare le irregolarità rilevate ed adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione entro un termine minimo di quindici giorni e massimo di sessanta giorni a far data dalla ricezione della diffida.

Nel caso in cui l'irregolarità riscontrata venga sanata nei suddetti termini, la sanzione non verrà applicata.

FATTISPECIE	PERCENTUALE SANZIONE
Mancanza di separazione/segregazione degli incarichi.	10 %
Mancanza di procedure scritte.	5 %
Assenza delle <i>check-list</i> previste nei manuali messi a disposizione dall'ARCEA nonché di quelle previste dall'art. 2 della Convenzione.	10 %

Assenza di comunicazione all'ARCEA, entro 20 giorni, di ogni qualsiasi eventuale variazione intervenuta nell'assetto delle proprie strutture operative nonché dell'invio contestuale ad ARCEA di copia delle comunicazioni inoltrate ad AGEA/SIN con riferimento alle variazioni di sede/operatore eventualmente intervenute nel tempo.	5 %
Mancata trasmissione, con riferimento a ciascuna struttura operativa, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, dell'allegato "B" alla predetta convenzione nonché copia dei mansionari nei quali vengono descritti i compiti, le responsabilità e le attività svolte dai soggetti operanti presso le sedi CAA convenzionate con ARCEA e che insistono nel territorio della Regione Calabria	5 %
Mancata comunicazione scritta a tutto il personale utilizzato nell'espletamento dell'attività di cui alla presente convenzione delle fattispecie che generano situazioni di conflitto di interesse; Mancata comunicazione da parte del responsabile della sede di ciascun CAA all'ARCEA, entro 30 giorni dalla sottoscrizione delle presente convenzione, dell'assenza o dell'esistenza di situazioni di conflitto di interessi nonché della comunicazione tempestiva ad ARCEA di ogni eventuale variazione intervenuta	20%
Assenza non giustificata degli operatori ai corsi di formazione periodici organizzati dall'ARCEA relativamente alla sicurezza della informazioni, secondo le modalità ed il calendario indicate dall'Agenzia.	2 % per ciascun operatore fino ad un massimo del 5%
Assenza di adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell'utilizzo dei sistemi informatizzati e delle informazioni	20 %
Non idonea tenuta del fascicolo aziendale con riferimento ad es. al mandato, alla certificazione IBAN, ecc.-	Applicazione di quanto previsto dall'allegato "A" alla presente Convenzione

Le sanzioni pecuniarie irrogate verranno raddoppiate nel caso in cui venisse accertato, in occasione di ulteriori e successivi controlli, la reiterazione dell'inadempimento da parte del CAA.

7. Diritto di rivalsa dell'ARCEA in conseguenza di inadempimenti da parte del CAA:

Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi, in tali ipotesi, l'ARCEA provvederà a rivalersi sulla garanzia di cui all'articolo 5 del DM 27 marzo 2008, nonché sui compensi eventualmente maturati, fino a concorrenza dell'onere sopportato, fatte salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per la tutela dei propri interessi.

8. Applicazione delle correzioni finanziarie:

Qualora in sede di appuramento e liquidazione dei conti da parte dei competenti servizi dell'Unione europea, vengano dalla stessa effettuate correzioni finanziarie, anche mediante riduzione degli anticipi a carico dell'Organismo pagatore, per spese effettuate oltre i termini comunitari o per altre cause, e qualora tali riduzioni siano imputabili all'attività svolta dal CAA, l'ARCEA provvederà a rivalersi sulla garanzia assicurativa, di cui all'articolo 16, prestata dal CAA stesso, nonché sui

compensi eventualmente maturati, salvo ulteriore rivalsa, sino alla concorrenza dell'onere sopportato, per tutti i danni diretti e indiretti provocati dal CAA nello svolgimento dell'attività istruttoria, fatte salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per la tutela dei propri interessi.

9. Revoca del riconoscimento del CAA:

Qualora al CAA venga, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del DM 27 marzo 2008, revocato il riconoscimento per gravi violazioni di legge o per gravi e/o ripetute inosservanze della convenzione, nonché delle prescrizioni e degli obblighi imposti dalla Regione, dall'AGEA Coordinamento o dell'ARCEA, ovvero il CAA cessi di operare a seguito di scissione, cessata attività, ecc., il rapporto convenzionale è risolto a totale danno del CAA.

Articolo 13 - (Impegni ai sensi del Reg. (CE) n. 1306/2013)

1. Il CAA riconosce che la sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione espressa della delega, da parte dell'ARCEA, dei compiti di cui all'articolo 2.
2. Il CAA si impegna pertanto, in osservanza di quanto disposto all'allegato I del Regolamento (CE) n.1306/2013, per quanto applicabile ai compiti delegati, a dare periodica conferma esplicita all'ARCEA di essere in grado di espletare i compiti ad esso delegati, illustrandone i mezzi utilizzati.
3. Per i fini di cui al comma 2, il CAA si obbliga in particolare a trasmettere all'ARCEA, entro il 30 novembre di ciascun anno, il certificato annuale di conferma di cui al comma 2.
4. La mancata ottemperanza al disposto dei precedenti commi comporta la responsabilità del CAA ai fini di quanto stabilito all'articolo 15 nonché la mancata corresponsione del corrispettivo di cui all'art. 20.

Articolo 14 - (Modifiche)

1. L'ARCEA, anche in relazione ad analoghe iniziative dell'AGEA Coordinamento o del SIN s.r.l., si riserva di modificare i manuali predisposti dall'Agenzia, in relazione anche a possibili sviluppi tecnologici idonei, a proprio giudizio, a migliorare il servizio sia in termini di tempestività, sia di qualità dello stesso; il CAA si impegna ad accettare le suddette modifiche.
2. L'ARCEA si riserva, inoltre, di estendere, previo accordo tra le parti, l'oggetto della presente convenzione, in caso di sopravvenute integrazioni della regolamentazione comunitaria che impongano nuove misure o che integrino o modifichino le precedenti, nonché ai sensi del decreto di cui all'articolo 3bis, comma 4bis, del d.lgs. n. 165/99 così come modificato dalla legge n. 441/2001.

Articolo 15 - (Recesso unilaterale)

1. La volontà di recesso unilaterale anticipato deve essere comunicata formalmente dalla parte che intende recedere, anche a mezzo di posta elettronica certificata, almeno 30 giorni prima della scadenza della presente convenzione. La facoltà di recesso del CAA è, comunque, subordinata alla conclusione della gestione delle attività in corso ed alla messa a disposizione dell'ARCEA di tutta la documentazione acquisita.

Articolo 16 - (Garanzie)

1. Alla stipula della presente convenzione, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 27 marzo 2008, al fine di garantire danni diretti ed indiretti provocati nello svolgimento dell'attività sia all'ARCEA che agli utenti del servizio, il CAA deve depositare in originale presso l'ARCEA apposita polizza bancaria o assicurativa per la responsabilità civile, contenente gli elementi minimi di cui all'allegato "E", fermo restando l'autonomia negoziale fra le parti e quanto previsto dalla norme generali in materia di assicurazione. L'assicurazione deve garantire la relativa copertura per l'intera durata del rapporto contrattuale e per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stesso. L'importo minimo da assicurare è pari a € 2.065.827,60 (duemilionesessantacinquemlaottocentoventisette/60).

2. Il CAA, nel rispetto dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2008, deve garantire, in ipotesi di eventi che provochino il temporaneo ridimensionamento della garanzia prestata, l'immediato reintegro della copertura minima di cui al comma 1.

3. Nel caso di mancata presentazione della polizza nei termini indicati nel precedente comma 1, rilevata in fase di controllo da parte di ARCEA, si procederà ad inoltrare formale diffida al CAA al fine di richiedere la regolarizzazione della predetta polizza entro 15 giorni dalla ricezione della medesima diffida. In caso di inadempimento, si applicherà quanto previsto dall'art. 12, punto 5, lettera b) della presente Convenzione.

Rimane inteso che, qualora il CAA non rientri nel campione selezionato e sottoposto a controllo, comunque la mancata presentazione della polizza nei termini indicati nel precedente comma 1, osterà al pagamento dei corrispettivi di cui al successivo articolo 20.

Articolo 17 - (Durata)

1. La presente convenzione acquista efficacia dal 1 gennaio 2014 ed il suo termine finale è fissato al 31/12/2015.

2. Salvo disdetta da comunicarsi anche a mezzo di posta elettronica certificata, entro il 30 novembre 2014, alla scadenza del termine indicato, la convenzione si rinnoverà automaticamente per un periodo uguale a quello originariamente fissato, fermo restando quanto previsto nell'art. 15.

Articolo 18 - (Modifiche alla convenzione)

1. Eventuali modificazioni alla convenzione potranno essere apportate esclusivamente per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti.
2. L'ARCEA, comunque, potrà apportare unilateralmente modifiche alla convenzione per effetto di intervenute disposizioni normative, di prescrizioni fornite dalle Autorità comunitarie e nazionali competenti ovvero da AGEA – Coordinamento.

Articolo 19 - (Registrazione della convenzione e spese contrattuali)

1. Le attività di registrazione e le relative spese di copia, bollo e le altre inerenti alla stipula del presente contratto sono esclusivamente a cura ed a carico del CAA che è altresì responsabile degli oneri risultanti da sanzioni o diritti di mora dovuti per ritardato adempimento della registrazione.
2. Il presente atto è redatto in 3 (tre) copie originali su carta legale di cui una per l'Organismo pagatore, una per il CAA ed una per l'Agenzia delle Entrate.
3. Il CAA si impegna a restituire all'ARCEA la copia registrata entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvenuta registrazione.

Articolo 20 - (Corrispettivi)

1. Per il totale dei fascicoli che risultano a sistema SIAN al 31 dicembre dell'anno precedente validamente costituiti e gestiti nel rispetto dei manuali predisposti dall'ARCEA, l'Organismo pagatore corrisponderà ai CAA, nel loro insieme, un importo complessivo pari a quello stabilito in sede nazionale e che AGEA Coordinamento erogherà ad ARCEA in funzione di apposita convenzione tra essi stipulata, previa presentazione di regolare fattura e di verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC (richiesto dall'Agenzia attraverso il sistema telematico dello "Sportello Unico Previdenziale").
2. L'ARCEA, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, può prevedere ulteriori somme a favore dei CAA per le attività svolte in funzione dell'attuazione delle Misure a superficie

del Programma di Sviluppo Rurale, con modalità di riparto che saranno definite in un apposito documento tecnico concordato fra le parti.

3. Dall'importo complessivo di cui al comma 1, l'ARCEA tratterrà una quota fissa del 3% da destinare ad attività e servizi che l'Agenzia mette a disposizione dei CAA, secondo un programma operativo da approvare entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

4. Le risorse di cui al comma 1 verranno ripartite in funzione dei seguenti criteri:

- Per il 35% in ragione proporzionale al numero dei fascicoli aziendali; che generano erogazioni per il fondo FEAGA;
- Per il 20 % in base ad un Coefficiente di Funzionalità organizzativa (CFO) dei CAA, valutato su base regionale¹;
- Per il 45% in ragione proporzionale al numero di fascicoli aziendali che generano erogazioni, per il Fondo FEASR (Sviluppo Rurale) riguardanti le misure a superficie e uba.

5. I corrispettivi di cui a commi 1 e 2 saranno liquidati secondo le modalità e i tempi che saranno concordati al momento del trasferimento delle risorse ad ARCEA, ovvero all'atto della disponibilità finanziaria dell'Agenzia.

6. Ai fini dell'emissione della fattura di cui al comma 1, l'ARCEA comunica al CAA il numero delle aziende mandanti del CAA stesso ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per le quali:

¹ Il budget ascrivibile ad ogni singolo CAA, per questa componente di riparto, si calcola moltiplicando la quota complessiva di budget riservata per il CFO del singolo CAA rapportato alla sommatoria dei CFO relativi a tutti i CAA partecipanti alla ripartizione:

$$Quota_{CAA} = Bdg * Aliq * \frac{CFO_{CAA}}{\sum CFO_{CAA}}$$

Bdg = budget totale in ripartizione

Aliq = aliquota riservata alla componente di riparto

$$CFO_{CAA} = Nf_{CAA} * CN_{CAA}$$

Nf_{CAA} = numero fascicoli detenuti dal singolo CAA

$$CN_{CAA} = \frac{\sum \left(\frac{Add}{Sedi} \right)_{CAA}}{\sum \left(\frac{Add}{Sedi} \right)_{CAA}}$$

Add = addetti CAA su base regionale;

Sedi = numero di sedi nella regione;

- a) risulti acquisito un mandato per la gestione del fascicolo aziendale,
- b) il fascicolo risulti validamente costituito e gestito nel rispetto dei manuali di cui all'articolo 2, comma 3,
- c) risulti altresì che l'azienda mandante abbia presentato, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, almeno una domanda, dichiarazione o denuncia rientrante nelle tipologie di atti amministrativi la cui predisposizione sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale concretizza le condizioni indicate nei manuali di cui all'articolo 2, comma 3 e all'art. 7, comma 6, ai fini del pagamento dei corrispettivi, di cui al comma 4 dell'art.20.

7. La definizione dei corrispettivi di cui ai commi precedenti è subordinata alla sussistenza delle condizioni di cui al comma 4, agli esiti dei controlli di cui all'articolo 11, alla verifica dell'eventuale applicabilità delle penali contrattuali di cui all'articolo 12 ed in assenza di qualsiasi causa ostativa derivante dall' applicazione della presente convenzione.

8. I dati presenti nel SIAN sono i soli utilizzati per certificare e quantificare le attività svolte dal CAA relativamente al fascicolo aziendale, fatti salvi gli esiti dei controlli di cui al comma 4.

9. I corrispettivi di cui al comma 1 sono onnicomprensivi a livello di azienda, e remunerano pertanto tutte le attività di aggiornamento del Sistema Integrato di Gestione e Controllo previste nella presente convenzione e annessi manuali; in particolare il corrispettivo annuale di cui al comma 1 remunera la custodia e l'aggiornamento del fascicolo e la registrazione a sistema di domande e/o dichiarazioni del mandante relative a competenze dell'ARCEA.

Catanzaro li,

Per il CAA

Per l'ARCEA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intende approvato specificatamente l'art. 18.

Per il CAA

Per l'ARCEA

ALLEGATI (che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto).

Penali contrattuali e Quadro Sinottico	<u>(Allegato “A”)</u>
Modello di comunicazione delle mansioni svolte dai singoli operatori	<u>(Allegato “B”)</u>
Modello di dichiarazione conflitto di interessi	<u>(Allegato “C”)</u>
Modello di relazione annuale	<u>(Allegato “D”)</u>
Elementi minimi della schema di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile e professionale dei CAA - Centri di assistenza agricola	<u>(Allegato “E”)</u> .

ALLEGATO A - “Penali contrattuali”

1. Le pratiche soggette a verifica nel corso dei procedimenti di controllo possono essere individuati attraverso due distinte modalità:
 - a. campione statistico, generato automaticamente attraverso l'attivazione di una procedura basata sull'analisi del rischio;
 - b. scelta casuale.
2. In relazione ai risultati dei controlli di cui al precedente punto 1, si dichiara la decadenza della struttura operativa, ai sensi dell'art. 12, comma 12 della Convenzione, qualora il numero delle irregolarità riscontrate risulti maggiore rispetto al 10% del totale degli elementi (documenti che costituiscono il F.A.) controllati componenti i fascicoli aziendali selezionati a campione, considerando il risultato del valore percentuale come numero intero, approssimato al numero intero superiore.
3. Qualora il numero delle irregolarità riscontrate risulti minore o uguale al 10% del totale degli elementi (documenti che costituiscono il F.A.) controllati componenti i fascicoli aziendali selezionati a campione (considerando sempre il risultato del valore percentuale come numero intero superiore), non si incorre nella dichiarazione di decadenza della struttura operativa, ai sensi dell'art. 12, comma 12 della convenzione, ma si applica una penalità pecuniaria con le modalità appresso indicate.

Detto **i** il numero delle irregolarità riscontrate, **P** il numero delle pratiche gestite dalla struttura, **v** la somma unitaria spettante per pratica e **T** l'importo totale erogabile in assenza di irregolarità, derivante dal prodotto di **v** con il numero di pratiche gestite **P**, la penale **S** viene così determinata:

se $i < 1,0\%$ del campione selezionato, non si applica alcuna penale;

se $i > 1,0\%$ e $< 3\%$ del campione selezionato, si applica una penale pari al 15% di T

$$S = 15\% \times T;$$

se $i \Rightarrow 3\%$ e $< 5\%$ del campione selezionato, si applica una penale pari al 30% di T

$$S = 30\% \times T;$$

se $i \Rightarrow 5\%$ e $\leq 10\%$ del campione selezionato, si applica una penale pari al 50% di T

$$S = 50\% \times T;$$

La penale (S) così determinata, viene quindi maggiorata in funzione delle pratiche gestite dalla struttura (P) con riferimento alla successiva tabella:

- Con valori di P fino a 400 di un ulteriore 100% di S;
- Con valori di $401 < P \leq 1000$ di un ulteriore 70% di S;
- Con valori di $1001 < P \leq 2000$ di un ulteriore 50% di S;
- Con valori di $2001 < P \leq 4000$ di un ulteriore 30% di S;
- Con valori di $P > 4000$ non si dà luogo ad alcuna maggiorazione.

**QUADRO SINOTTICO SULLE SANZIONI DERIVANTI DALLA MANCATA OSSERVANZA DELLA
CONVENZIONE**

	FATTISPECIE	PROCEDURA APPLICABILE E SANZIONE	ARTICOLO DELLA CONVENZIONE DI RIFERIMENTO
1	Controlli effettuati sui fascicoli aziendali sottoposti a controllo.	<p>1.1) Irregolarità Formali: Qualora in esito ai controlli di cui all'art. 11 siano state riscontrate irregolarità formali tali da inficiare la regolarità degli atti amministrativi predisposti sulla base dei dati contenuti nei fascicoli stessi, l'ARCEA redige, congiuntamente al responsabile del CAA ispezionato, verbale nel quale vengono puntualmente descritte le irregolarità riscontrate e richieste le relative azioni correttive, per l'attuazione delle quali viene dato termine non inferiore ai 30 gg. per la relativa attuazione. Si precisa che sarà onere dell'operatore del CAA fare presente eventuali osservazioni e/o controdeduzioni in tale sede.</p> <p>Nel caso in cui le azioni correttive non vengano poste in essere nei termini concordati, L'ARCEA comunicherà formalmente la irrogazione delle sanzioni di cui all'ALL. "A" della presente convenzione.</p> <p>Si precisa che in tale evenienza L'ARCEA si riserva la facoltà di inibire l'attività della struttura interessata e/o procedere a risoluzione in danno del presente accordo, fermo restando l'applicazione di ulteriori sanzioni, secondo quanto previsto dall'art. 1456 del codice civile (v. art. 2 c.3 del D.M. 27.03.2008).</p> <p>Qualunque irregolarità connessa al codice IBAN costituisce irregolarità sanabile, fermo restando che il CAA assume</p>	11 - 12

			l'obbligo sin da ora, in caso di mancata percezione di contributi da parte di un agricoltore dovuta ad errore materiale sull'IBAN, di corrispondere all'ARCEA una cifra pari alle spese bancarie sostenute per l'operazione non andata a buon fine.	
		1.2)	<p><u>Irregolarità sostanziali:</u></p> <p>Le irregolarità di tale natura, a differenza di quelle formali, concorrono alla determinazione delle sanzioni anche se sanate secondo la procedura di cui al punto precedente che qui si intende integralmente riportato,</p> <p>L'ARCEA ha, altresì, la facoltà di inibire l'attività della struttura interessata e/o procedere a risoluzione in danno del presente accordo, fermo restando l'applicazione di ulteriori sanzioni, secondo quanto previsto dall'art. 1456 del codice civile (v. art. 2 c.3 del D.M. 27.03.2008).</p> <p>Ai fini della applicazione del presente comma, l'inadempimento dell'obbligo di provvedere alla corretta identificazione del produttore previsto all'art. 2 comma 4 lettera a), costituisce una irregolarità non sanabile.</p>	
2	Mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008:		<p>L'ARCEA sospendere, in via cautelare, con effetto immediato la funzionalità della sede operativa con invito a presentare controdeduzioni in merito, diffidando la struttura competente a regolarizzare la propria posizione entro un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a novanta giorni;</p> <p><u>In caso di mancata regolarizzazione o di accertamento di irregolarità reiterata:</u></p> <p>inibizione dell'attività della struttura interessata e/o risoluzione in danno del presente accordo, fermo restando l'applicazione di ulteriori sanzioni, secondo quanto previsto dall'art. 1456 del codice civile (v. art. 2 c.3 del D.M. 28.03.2008) riconoscendo al CAA il diritto di fornire le proprie osservazioni e o deduzioni nel termine non inferiore a 30 giorni.</p>	11 - 12
3	<p>Violazione degli obblighi previsti in Convenzione ed in particolare negli articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 1, comma 3 - art. 2, comma 4; - art. 6, comma 1; - art. 6, comma 2; - art 8, lettera a), lettera b); - art. 10, comma 1 		<p>Sanzione pecuniaria nella misura prevista dall'art. 12 della presente Convenzione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - art. 2, comma 4; - art. 6, comma 2; - art. 6, comma 1; - art 8, lettera a), lettera b); - art. 10, comma 1
4	Diritto di rivalsa dell'ARCEA in conseguenza di inadempimenti da parte del CAA:		<p>Fermo restando quanto stabilito ai precedenti punti, in tali ipotesi, l'ARCEA provvederà a rivalersi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulla garanzia di cui all'articolo 5 del DM 27 marzo 2008, - sui compensi eventualmente maturati, fino a concorrenza dell'onere sopportato, fatte salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per la tutela dei propri interessi. 	11-12
5	Qualora, in sede di appuramento e liquidazione dei conti da parte dei competenti servizi dell'Unione europea, vengano dalla stessa effettuate correzioni finanziarie , anche mediante riduzione degli anticipi, a carico dell'Organismo pagatore, per spese effettuate oltre i termini comunitari o per altre cause, e qualora tali riduzioni siano imputabili all'attività svolta dal		<p>L'ARCEA provvederà a rivalersi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulla garanzia assicurativa, prestata dal CAA stesso; - sui compensi eventualmente maturati, salvo ulteriore rivalsa, sino alla concorrenza dell'onere sopportato, per tutti i danni diretti e indiretti provocati dal CAA nello svolgimento dell'attività istruttoria, <p>fatte salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per la tutela dei propri interessi.</p>	11-12

	CAA		
6	Qualora al CAA venga, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del DM 27 marzo 2008, revocato il riconoscimento per gravi violazioni di legge o per gravi e/o ripetute inosservanze della convenzione, nonché delle prescrizioni e degli obblighi imposti dalla Regione, dall'AGEA Coordinamento o dell'ARCEA, ovvero il CAA cessi di operare a seguito di scissione, cessata attività, ecc.	il rapporto convenzionale è risolto a totale danno del CAA.	11-12
7	Mancata presentazione della relazione annuale nei termini, ovvero l'utilizzo di un modello difforme rispetto a quello contenuto nell'allegato "D" della convenzione, l'accertamento di non veridicità o di incongruenza di quanto dichiarato,	Motivo ostativo al pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 20.	5, comma 3
8	La mancata presentazione della polizza bancaria contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione	Si procederà ad inoltrare formale diffida al CAA al fine di richiedere la regolarizzazione della predetta polizza entro 15 giorni dalla ricezione della medesima diffida. In caso di inadempimento, si applicherà quanto previsto dall'art. 12, punto 5, lettera b) della presente Convenzione. Rimane inteso che, qualora il CAA non rientri nel campione selezionato e sottoposto a controllo, comunque la mancata presentazione della polizza nei termini indicati nel precedente comma 1, osterà al pagamento dei corrispettivi di cui al successivo articolo 20.	16, comma 3

ALLEGATO "B" - Modello di comunicazione delle mansioni svolte dai singoli operatori

(facsimile parte integrante della convenzione tra Agenzia Regionale le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) e CAA _____ sottoscritta in data _____)

Spett.le ARCEA
Via E. Molè- Trav. Leonardo di Bona
88100 Catanzaro

OGGETTO: Comunicazione delle mansioni svolte dai singoli operatori .

Il sottoscritto, _____, Responsabile tecnico del CAA _____ con sede in _____,

verificata la corrispondenza con i dati che risultano presenti sulle banche dati del SIAN

comunica:

che i Sigg.ri indicati nella seguente tabella svolgono le attività sotto indicate, previste e definite da ARCEA.

Nome e cognome	Sportello di riferimento	Indirizzo, recapito telefonico, mail del CAA	Incarico assegnato *:	Utenza SIN	Numero mesi effettivi di attività lavorativa prestata	Eventuale ulteriore sportello del CAA per il quale è attiva l'utenza del soggetto **

** indicare l'incarico assegnato ad es :a) coordinatore provinciale/regionale, b) responsabile di sportello, c) operatore ecc.*

*** in caso di molteplici sportelli indicare la relativa codifica di identificazione .*

Data,

Firma

ALLEGATO “C” - Modello di dichiarazione conflitto di interessi

(facsimile parte integrante della convenzione tra Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) e CAA _____ sottoscritta in data _____)

**Spett.le ARCEA
Via E. Molè, Trav. Leonardo di Bona
88100 Catanzaro**

OGGETTO: Situazioni di conflitto di interesse con lo svolgimento di attività convenzionate.

Il sottoscritto, _____, (cod. fiscale _____) Direttore tecnico/ Responsabile della struttura operativa operatore del CAA _____ con sede in _____, in adempimento dello specifico articolo della Convenzione stipulata con ARCEA in data _____

Comunica

- Di essere/non essere titolare delle seguenti partecipazioni finanziarie e patrimoniali _____ che possono provocare situazioni di conflitto di interesse con la funzione svolta all'interno del CAA;
- Di essere legato da rapporto di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado con il sig.

Cod. Fisc. legale rappresentate dell'Azienda Agricola _____

CUAA _____

- altro _____

Data,

Firma

ALLEGATO “D” – Modello di relazione annuale

(fac simile parte integrante della convenzione tra Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) e CAA _____ sottoscritta in data _____)

Spett.le ARCEA

Via E. Molè, trav. Leonardo di Bona

88100 Catanzaro

◆ Relazione Annuale

Organizzazione del personale	SI	NO	Note
◆ E' stato redatto il mansionario			
◆ Il mansionario è disponibile nelle singole strutture operative			
◆ Il mansionario è stato inviato ad ARCEA			
◆ Data ultimo aggiornamento del mansionario			
◆ E' stato nominato il responsabile a livello provinciale di ogni struttura operativa			
◆ Sono state comunicate ad ARCEA le cessazioni o le modifiche delle competenze degli operatori			
◆ E' stata inviata la dichiarazione di conflitto di interessi			
Protocollazione			
◆ La protocollazione è avvenuta secondo le indicazioni contenute nei manuali procedurali			
Archiviazione			
◆ Esiste una modalità di archiviazione che viene utilizzata sistematicamente			
◆ Gli spazi/locali per l'archiviazione dei documenti sono sufficienti			
◆ Per la tenuta dei fascicoli domanda e dei fascicoli aziendali vengono utilizzati uno o più armadi dedicati con chiusura semplice o, in alternativa, gli stessi vengono archiviati in apposito locale ad uso esclusivo dotato di porta d'accesso con chiusura			
◆ L' archiviazione dei fascicoli è conforme alle disposizioni definite da ARCEA			

◆ Le modalità di archiviazione consentono la pronta reperibilità dei fascicoli			
◆ Le modalità di tenuta dei singoli fascicoli impediscono la dispersione dei singoli documenti			
Individuare eventuali livelli di inefficienza:			
– Localizzazione			
– Spazi			
– Adeguatezza dei locali			
– Messa in sicurezza dei fascicoli			
Requisiti Strutturali			
◆ Nelle sole fasce orarie di apertura al pubblico, i locali del CAA o la porzione di locale utilizzati come sportello sono ad uso esclusivo dello stesso e facilmente individuabili dall'utenza.			
Dotazione informatica			
◆ Tutto il personale è dotato di personal computer			
◆ Se NO, indicare il rapporto tra personale/ computer			
◆ Ogni struttura operativa è dotata di una connessione Internet che permette l'operatività			
◆ Ogni operatore ha una casella di posta elettronica personale			
◆ Ogni struttura operativa è dotata di almeno una stampante laser			
◆ Sono state effettuate procedure di back-up a cadenza giornaliera nel caso in cui si trattino dati di pertinenza di ARCEA in ambito informatico locale			
◆ Ogni struttura operativa è raggiungibile telefonicamente attraverso un numero diretto			
◆ Ogni struttura operativa è dotata, anche ad uso non esclusivo, di un fax e di una fotocopiatrice			
◆ L'accesso alle applicazioni in locale è consentito solo al personale del CAA e al personale delle imprese con cui il CAA può convenzionarsi.			
Formazione del personale			
◆ Partecipazione ad iniziative di aggiornamento e formazione			
Fascicoli presenti			

◆ vedi allegato 1			
Fascicoli attivi			
◆ vedi allegato 2			
Struttura di coordinamento			
◆ partecipazione a riunioni (almeno 80%)			
◆ effettuazione di verifiche sui fascicoli (almeno 0,3%)			

Luogo e data

Firma

Allegato 1 – Relazione anno _____ – Fascicoli presenti – CAA _____

Codice Sportello	Provincia	Comune	N. Fascicoli gestiti
Totale			

Allegato 2 – Relazione anno _____ – Numero di Fascicoli attivi – CAA _____

Codice Sportello	Provincia	Comune	Domanda Unica	PSR	Indennità compensativa	Forestazione	PSR Mis. Strutturali	Misura 215	Totale
Totale									

ALLEGATO “E” – Polizza per l'assicurazione della responsabilità civile e professionale dei CAA: Elementi minimi dello schema di polizza - (art. 16 della Convenzione).

Parte integrante della convenzione tra Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) e CAA _____ sottoscritta in data _____

N.B. Eventuali elementi aggiuntivi sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, nel rispetto delle norme generali sui contratti di assicurazione.

Nel testo che segue si intendono:

- **“Assicurazione”**: il contratto di assicurazione;
- **“Polizza”**: il documento di assicurazione”;
- **“Contraente”**: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- **“Assicurato”**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **“Società”**: l'impresa assicuratrice;
- **“Premio”**: la somma dovuta alla società;
- **“Indennizzo”**: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro;
- **“Perdite patrimoniali”**: ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l'effetto o conseguenza diretta o indiretta di danni;

“1”

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante e i soci del CAA, nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti di coniuge, di genitori, di figli, o di qualsiasi altro parente od affine con loro conviventi;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato o che prestino la loro opera professionale per conto dell'assicurato stesso, si avvalgano dei servizi prestati dall'assicurato;
- c) i dipendenti dell'assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

“2”

Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione o, comunque, a condizione che tali richieste siano conseguenti a sinistri derivanti da comportamento colposo e/o doloso posto in essere durante il suddetto periodo, denunciati alla società entro tre anni dalla cessazione dell'assicurazione stessa.

“3”

Oggetto dell'assicurazione

La società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per:

perdite patrimoniali cagionate all'ARCEA ed agli utenti, nell'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza, così come disciplinata dal decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188, secondo le specifiche contenute nell'art. 4 del decreto legislativo n. 188/00.

Responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso e colposo commesso da questo e da dipendenti, consulenti e/o collaboratori nell'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza;

“4”

Limiti di indennizzo

Il massimale, di importo non inferiore a € 2.065.827,60, indicato in polizza potrà essere incrementato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2008.

Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa.

“5”

Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'assicurazione garantisce la copertura per l'intera durata del rapporto contrattuale con l'ARCEA e per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stesso.

“6”

Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, data dalle Parti mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per pari periodo coperto dalla polizza originaria, e così successivamente.

L'assicurazione si impegna comunque a fornire, all'Assicurato e all'Organismo Pagatore ARCEA, attestazione comprovante la nuova scadenza.

Non è ammessa alcuna sospensione dell'assicurazione.

“7”

Aggravamento del rischio

L'assicurato o il contraente devono dare comunicazione scritta alla società di ogni aggravamento del rischio.

L'assicurato e la compagnia di assicurazione daranno immediata comunicazione all'organismo pagatore ARCEA di ogni circostanza che comporterà il ridimensionamento ovvero la cessazione o il venir meno della garanzia assicurativa.

“8”

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato o del contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

In ogni caso il ridimensionamento non può comportare la definizione di un massimale di rischio coperto inferiore a Euro 2.065.827,60 in applicazione a quanto previsto all'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2008.

“9”

Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.